



Comune di Bologna

OdG: 173

PG n.: 1579/2012

Data Seduta: 04/06/2012

Data inizio vigore: 01/01/2012

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG n. 9 P.G. n. 214922/2012 Data seduta: 07/01/2013 Data inizio vigore: 01/01/2013 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 315 P.G. n. 99176/2013 Data seduta: 03/06/2013 Data inizio vigore: 01/01/2013 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 219 P.G. n. 80571/2014 Data seduta: 12/05/2014 Data inizio vigore: 01/01/2014 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 263 P.G. n. 191750/2015 Data seduta: 17/07/2015 Data inizio vigore: 17/07/2015 Testo totalmente consolidato

OdG n. 354 P.G. n. 344643/2015 Data seduta: 23/12/2015 Data inizio vigore: 01/01/2016 Testo totalmente consolidato

OdG n. 123 P.G. n. 9472/2016 Data seduta: 01/02/2016 Data inizio vigore: 01/01/2016 Testo totalmente consolidato

OdG n. 352 P.G. n. 298363/2016 Data seduta: 22/12/2016 Data inizio vigore: 01/01/2017 Testo totalmente consolidato

OdG n. 284 P.G. n. 113051/2017 Data seduta 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2018/22 PG. n. 532846/2018 Repertorio n. DC/2018/35 Data Seduta 20/12/2018 Data inizio vigore: 01/01/2019 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2019/11 PG. n. 138424/2019 Repertorio n. DC/2019/24 Data Seduta 25/03/2019 Data inizio vigore: 01/01/2019 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2019/116 PG. n. 409773/2019 Repertorio n. DC/2019/96 Data Seduta 16/09/2019 Data inizio vigore: 01/01/2019 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2020/34 PG. n. 246811/2020 Repertorio n. DC/2020/69 Data Seduta 22/06/2020 Data inizio vigore: 01/01/2020 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2021/130 P.G. n. 579529/2021 Repertorio n. DC/2021/117 Data Seduta 23/12/2021 Data inizio vigore: 01/01/2022 Testo totalmente consolidato

ALLEGATO B alla proposta di delibera DC/PRO/2021/130

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALL'ART. 35 BIS DEL REGOLAMENTO SULLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVA RISCOSSIONE (PG.N.1579/2012): SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONE.

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE .

Indice:

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo del Regolamento
- Art. 2 Contenuto del Regolamento

Titolo II Entrate tributarie

Capo I Diritto di interpello

- Art. 3 Interpello
- Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
- Art. 5 Effetti dell'interpello

Capo II Autotutela

- Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela
- Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
- Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio
- Art. 9 Oggetto dell'annullamento
- Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela
- Art. 11 Procedimento
- Art.11bis Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

Capo III Accertamento con adesione

- Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio
- Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 18 Atto di accertamento con adesione
- Art. 19 Perfezionamento della definizione
- Art. 20 Effetti della definizione
- Art. 21 Riduzione delle sanzioni

Capo IV Sanzioni e interessi tributari

- Art. 22 Applicazione delle sanzioni
- Art. 23 Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Art. 24 Determinazione dell'entità delle sanzioni
- Art. 25 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento
- Art. 26 Concorso di violazioni e continuazione
- Art. 27 Recidiva (*articolo abrogato*)
- Art. 28 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione (*articolo abrogato*)
- Art. 29 Adempimento spontaneo tardivo
- Art. 30 Incompletezza di documenti di versamento
- Art. 31 Determinazione dell'entità degli interessi tributari
- Art. 32 Spese di notifica e di spedizione postale
- Art. 32bis Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

- Art. 32ter Scadenze dei versamenti Tares anno 2013 per tardiva dichiarazione (*articolo abrogato*)
- Art. 32quater Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU e TARI

Titolo III Entrate patrimoniali

- Art 33 Entrate patrimoniali
- Art 33bis Sanzioni amministrative
- Art.33ter Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese
- Art 34 Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate patrimoniali correlate al valore ISEE (*articolo abrogato*)

Titolo IV Riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

- Art 35 Riscossione
- Art.35bis Sospensione dei rimborsi e compensazione
- Art.36 Riscossione volontaria
- Art 37 Riscossione coattiva
- Art 37bis Interessi
- Art. 37 ter Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare
- Art. 37 quater Recupero crediti da procedure concorsuali

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 38 Potenziamento dell'attività dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie
- Art. 38 bis Sospensione o differimento dei termini di versamento
- Art. 39 Decorrenza e validità.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

2. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare anche le entrate patrimoniali negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, nonché la riscossione volontaria e coattiva di entrambe le tipologie di entrata.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui al comma 1 dell'art.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere;

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso;

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.

3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali.

Titolo II Entrate Tributarie

Capo I Diritto di interpello

Art. 3

Interpello

1. Il diritto di interpello -disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000- trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. I soggetti legittimati – così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15- possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della **L.212/2000** .

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 comma 2 del D.Lgs.156/15 e contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15.

3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15.

4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15.

Art. 5

Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.
2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:
 - a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione – da parte del Comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
 - b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
4. La presentazione di un'istanza di interpello- ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000- non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

Capo II Autotutela

Art. 6

Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 7

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8

Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:
 - errore di persona;

- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 9

Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Art. 10

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11

Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art.11bis

Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

1. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.
2. Restano comunque a carico del contribuente – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omissis di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
3. I costi e le spese di cui al comma 2 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.
4. In caso di istanza di autotutela presentata avverso un atto impositivo entro il relativo termine di impugnazione, un'eventuale rettifica disposta a termine spirato non impedisce l'abbattimento delle sanzioni ad 1/3 riconoscibile sulla base del disposto dell'art.2 quater commi 1sexies e 1septies del D.L.564/94; ai sensi dell'art.2quater comma 1 octies del medesimo D.L.564/94 resta comunque esclusa l'autonoma impugnabilità dell'atto di rettifica.

Capo III Accertamento con adesione

Art. 12

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 13

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio le valutazioni dell'ufficio devono fondarsi su tre criteri specifici: grado di sostenibilità della pretesa, eventuale incertezza delle questioni controverse e principio di economicità dell'azione amministrativa.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 14

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.13:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.15);
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.16).

Art. 15

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

5. Analogamente a quanto previsto per la procedura di accertamento con adesione su istanza di parte, anche il procedimento su istanza d'ufficio – in caso di riscontro positivo all'invito a comparire- potrà avere durata massima di 90 giorni decorrenti dalla qui proposta data di prima comparizione.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 3bis del D.Lgs.218/97, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. Ai sensi dell'art. 4-octies comma 2 del D.L.34/19, convertito con modificazioni dalla L.58/19, tale proroga automatica si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Art. 16

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del

tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art.13 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 17

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 19

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000 euro nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel Regolamento comunale sulle rateizzazioni (PG 2009/2012).

Art. 20

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di

sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 21

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Capo IV Sanzioni e interessi tributari

Art. 22

Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 24.

3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali- l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 23

Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
- applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
- mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;

- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 24

Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione della dichiarazione	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	euro 258

b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	Euro 258
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Euro 258

c) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	euro 258
--	----------

d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 D.L.201/11)

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50.
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.14 comma 37 D.L.201/11 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso	Euro 258

e) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- art.8 e 9 D.Lgs.23/11 e art.13 D.L.201/11

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	euro 258

f) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla	euro 500

notifica dello stesso	
-----------------------	--

g) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E SS. LEGGE 160/2019 (per le sanzioni: comma 775)

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo non versato, con un minimo di euro 50
dichiarazione infedele	75% del tributo non versato, con un minimo di euro 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario	euro 500
Risposta tardiva (oltre 60 giorni dalla notifica) al questionario	euro 200

Art.25

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93), oltre che per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 e dal 01/01/2020 della nuova IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -- se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 26

Concorso di violazioni e continuazione

1.In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D. Lgs.472/1997 la sanzione viene così determinata:

- se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto;
- nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 27

Recidiva

(Articolo abrogato con deliberazione PG.N.9472/2016)

Art. 28

Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

(Articolo abrogato con deliberazione PG.N.9472/2016)

Art. 29

Adempimento spontaneo tardivo

Allo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera c del D.Lgs.472/97, la sanzione è ridotta al 30% del minimo edittale se il contribuente presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Art. 30

Incompletezza di documenti di versamento

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Euro 258.

Art. 31

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs.159/15 sul "tasso unico" (di cui al medesimo art.13 comma 1).

2.*(Comma abrogato dal 1^ gennaio 2020)*

Art.32

Spese di notifica e di spedizione postale

1. E' determinato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali e di sollecito (di cui all'art.36 del regolamento COSAP) relativi al canone di occupazione suolo pubblico. Conseguentemente a decorrere dal 01/01/2012 si intendono superate le previgenti disposizioni normative in tema di spese di notifica per gli accertamenti per omessa o infedele denuncia TARSU (di cui alla delibera PG 214410/05, richiamata dalla delibera PG 229806/2011) e ICI (di cui alla delibera PG.122808/2002).

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, resta invece confermato l'importo di 10,00 euro – anch'esso previsto dalla delibera PG 229806/2011 - a carico del contribuente a titolo di recupero spese di emissione e notifica dell'eventuale avviso di accertamento TARSU e T.A.R.E.S. per parziale o omesso versamento (sollecito).

2bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti emessi fino al 31/12/2019.

2ter. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 01/01/2020 ai sensi dell'art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019 sono determinate secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 5 bis del presente Regolamento.

3. *(Comma abrogato dal 1^ gennaio 2020)*

4. *(Comma abrogato dal 1^ gennaio 2020)*

Art.32bis

Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

1. I tributi locali individuati all'art.24 di questo regolamento non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno, e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.
2. Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12 euro.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto - comprensivo di tributo, sanzioni e interessi- non sia superiore a 12 euro, con riferimento ad ogni annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.32ter

Scadenze dei versamenti Tares anno 2013 per tardiva dichiarazione

(Articolo abrogato dal 1^ gennaio 2020)

Art.32quater

Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU e TARI

1. Il versamento della IUC-IMU di cui agli articoli 13 D.L. 201/2011, 8-9-14 del D.lgs. 20/2011 e del D.lgs. 504/1992 in quanto richiamato, il versamento della TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il versamento dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 quantificati in atto di accertamento - non disciplinato dall'art.1 comma 688 della Legge 147/13 - viene effettuato con apposito versamento su conto corrente postale mediante bonifico o utilizzando il modello F24 o il bollettino precompilato a tal fine allegato all'atto, nonché, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con altre modalità previste dallo stesso Codice.

Titolo III Entrate patrimoniali

Art.33

Entrate patrimoniali

1. Il presente regolamento disciplina le entrate patrimoniali- tra cui, a titolo meramente esemplificativo, rette scolastiche, rette per servizi assistenziali, rimborsi spese processuali, sanzioni amministrative, quote di contribuzione,...- sotto l'aspetto della loro riscossione.
2. Al Settore/Quartiere titolare dell'entrata compete la relativa riscossione volontaria, mentre l'eventuale riscossione coattiva è gestita secondo le modalità di cui al successivo art.37.

Art.33bis

Sanzioni amministrative

1. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della l. 689/1981, nella misura prevista dall'art. 2 del DM 12/9/2012 per singola ordinanza-ingiunzione.

2. I provvedimenti conclusivi del procedimento sanzionatorio, nonché gli eventuali atti di autotutela, possono essere notificati a mezzo posta elettronica certificata nei confronti di tutti quei soggetti il cui indirizzo pec sia riportato nei pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni oppure sia stato indicato in qualunque modo, nell'ambito del procedimento, all'Autorità amministrativa. In caso di notifica a mezzo pec non andata a buon fine, l'Ufficio provvede a rinotificare secondo le altre modalità previste dall'ordinamento vigente.

Art.33ter

Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

1. Quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti restano comunque a carico del debitore – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omissso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi e le spese di cui al comma 1 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

Art.34

Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate patrimoniali correlate al valore ISEE

Abrogato con delibera PG.N.298363/2016.

Titolo IV Riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

Art.35

Riscossione

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune in vigore dal 01/01/2012, ad integrale recepimento di quanto disposto dalla delibera consiliare odg 145/2011 PG 231154/11 in cui il Comune ha optato per la riscossione diretta delle proprie entrate.

2. A far data dal 01/01/2012, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente comma.

3. Fermi restando i limiti di legge e regolamentari relativi a pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare, il Comune non procede all'emissione di documenti di riscossione volontaria di importo inferiore ad euro 5; la riscossione di tali importi viene rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle ulteriori somme a debito nel frattempo maturate a tale titolo.

Art.35bis

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui

all'art.1 comma 792 lett.a) della L.160/19, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. Il Comune valuta di disporre il pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione mediante compensazione quando si tratti di debiti e crediti consolidati.

3. Non possono essere oggetto di compensazione le stesse somme per cui non è prevista l'applicazione dell'art. 48bis del d.P.R. 602/73.

Art.36

Riscossione volontaria

1.La riscossione volontaria dal 01/01/2012 è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.

2. Nell'ottica della progressiva dematerializzazione finalizzata della riduzione dei costi, per i documenti di pagamento inviati dal Comune per posta ordinaria ai contribuenti che non forniscano un valido indirizzo di posta elettronica o pec per la ricezione telematica è possibile l'addebito al destinatario dei costi di spedizione.

Art.37 Riscossione coattiva

1.La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo fino all'esecuzione forzata del proprio credito.

2. La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019 o ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639.

3. *(Comma abrogato dal 1^ gennaio 2020)*

4.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali si articola in due fasi:

- fase di accertamento esecutivo/ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, di competenza della Polizia Municipale. Il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, sottoscrive le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada.

- fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione fiscale di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies del D.L.70/2011 o del Funzionario di cui all'art. 1 c. 739 della L. 160/2019.

5.Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a:

- sanzioni per violazioni del Codice della Strada;
 - sanzioni amministrative di cui alla l. 681/1981;
 - entrate tributarie e patrimoniali per cui è stata emessa ingiunzione fiscale entro il 31/12/2019
- il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
- a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:
 - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione;
 - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;
 - b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali;
 - c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;
 - d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. "secondo sollecito" (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito;
 - e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all'art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto;
 - f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000;
 - g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.

In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.

5bis. Nell'ambito della riscossione coattiva relativa ad entrate tributarie e patrimoniali diverse dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada e dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981, avviata tramite emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale a partire dal 1/1/2020 il debitore è soggetto agli oneri di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) – oneri di riscossione a carico del debitore – e lett. b) – spese di notifica ed esecutive – della L. 160/2019. Le spese di notifica sono addebitate per ogni atto notificato al debitore, sia nella fase di accertamento esecutivo/ingiunzione che nella fase cautelare ed esecutiva.

5ter. Gli atti di sollecito di cui all'art. 1 comma 795 L. 160/2019 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata.

5quater. Gli interessi di mora di cui all'art. 1 comma 802 L.160/2019 sono conteggiati al tasso di interesse legale aumentati di 2 punti percentuali.

6. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:

a) tributo/entrata patrimoniale;

b) sanzioni/penalità;

c) oneri di riscossione a carico del debitore di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) L. 160/2019/rimborso spese per l'attività di supporto alla riscossione di cui all'art. 37 comma 5, lett. a) del presente Regolamento; interessi di mora; oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive;

d) spese di notifica.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dalla Concessionaria di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.

Art.37bis

Interessi

1. Per tutte le entrate dovute al Comune vale il principio, già affermato dal Codice Civile all'art. 1282, di naturale fecondità del denaro, tale per cui, salvo discipline specifiche vigenti, ogni credito non tempestivamente versato a scadenza o entro il termine formalmente imposto dall'Amministrazione produce interessi, che vengono quantificati nella misura del tasso legale e che devono essere conteggiati dalla data di scadenza del termine di versamento fino all'emissione del successivo atto di diffida e/o riscossione.

Art.37ter

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 20,00.

1bis. Non si procede all'avvio di procedure cautelari qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 30,00.

Non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00.

2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di avviso accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale o determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui ai precedenti commi 1 e 1bis, salva prescrizione di legge.

Art. 37 quater

Recupero crediti da procedure concorsuali

1. Qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali il recupero dei crediti vantati dal Comune è effettuato da parte del Settore/Quartiere titolare dell'entrata.

2. Non si procede al recupero di cui al comma 1 per crediti inferiori ad € 50,00.

Titolo V

Disposizioni finali

Art.38

Potenziamento dell'attività dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662 sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto secondo appositi accordi sindacali e nella misura al riguardo stabilita con atto di Giunta.

2. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva dell'Unità Intermedia Entrate nel contrasto all'evasione IMU e TARI e nella partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 1091 L.145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto in relazione alle annualità 2019 e successive, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art.48 comma 3 e dell'art.89 del T.U.E.L..

Art. 38 bis

Sospensione o differimento dei termini di versamento

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art.39

Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.